CRITERI DI VALUTAZIONE

A.S. 2020 - 2021

Il **D. Lgs. n. 62/2017** definisce all'art.1, c.1, la valutazione sia intermedia che finale come processo con finalità formativa, educativa e di orientamento che concorre al successo formativo degli alunni, promuovendone l'autovalutazione e lo sviluppo dell'identità personale. Le norme vigenti precisano poi che "ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva" (art. 1 del d.P.R. 122/2009 e successive modificazioni).
La valutazione, inoltre, è espressione dell'**autonomia professionale dei docenti**, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 122/2009, art. 1, c. 2 e d.P.R. 275/1999, art. 4).

Diversamente dagli anni scolastici precedenti, in base al cosiddetto "decreto rilancio" del 17 luglio 2020, nell'allegato 2, art. 231-*bis* si prevede di derogare alle disposizioni vigenti che stabiliscono lo **svolgimento degli scrutini dopo la conclusione delle lezioni**.
I consigli di classe potranno decidere sull'ammissione o meno degli alunni alla classe successiva o agli esami di Stato. La **possibilità della non ammissione**, che da sempre costituisce un'eventualità da prevedere solo in casi di estrema gravità, è da valutare, relativamente a quest'anno, con ancora maggior attenzione viste le continue interruzioni del rapporto didattico per quarantene, chiusure e didattica mista, e le inevitabili ripercussioni sul piano dell'acquisizione delle competenze nonché su quello relativo allo sviluppo emotivo e relazionale degli studenti.
In ragione di ciò, la citata nota ministeriale fa presente che "per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** rispetto al requisito di frequenza" - di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 62/2017 per la scuola del primo ciclo e di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009 per quella del secondo - "anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica".
Sarà pertanto opportuno che i docenti, esercitando in modo responsabile le proprie prerogative valutative, avviino un'attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno, sapendo distinguere tra chi, pur avendo raggiunto solo parzialmente gli obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e interesse e potrebbe proficuamente avvalersi delle attività di recupero e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che la scuola è tenuta a garantire, e chi invece, nonostante tutti gli interventi posti in essere dai cdc, non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato.

Delibera n. 2 Collegio dei Docenti 13/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Liporace
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

CRITERI DI VALUTAZIONE NUOVI PROFESSIONALI (CLASSI I-II-III IPSIA/IPSEOA)
APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI A.S. 2018 - 2019

Il Consiglio di classe

- accerta la frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti
- valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

Ammesso: valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti.

Ammesso: lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva. In questo caso si può prevedere:
a. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
b. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.